

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1998

Presidenza del presidente MIGONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2991) Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 8, 9
ANDREOTTI (PPI)	8
GAWRONSKI (Forza Italia)	3
JACCHIA (Lega Nord-per la Padania indep.)	7, 8, 9
PROVERA (Lega Nord-per la Padania indep.)	2, 3, 9
SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	3, 7

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2911) Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2911.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 22 gennaio scorso, con l'avvertenza che io sostituirò il relatore, oggi assente.

Comunico che la 5^a Commissione permanente ha trasmesso il seguente parere sugli emendamenti presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 4.1/1 e 4.1/2 e parere di nulla osta sull'emendamento 4.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano approvati gli emendamenti 3.1 e 5.1».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Commissione per il contenzioso della
cooperazione allo sviluppo)*

1. La durata in carica della Commissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

PROVERA. Signor Presidente, il nostro Gruppo è contrario all'articolo 1 in quanto la Commissione per il contenzioso, che è stata istituita nel 1993, di fatto non ha dato i risultati sperati sia come qualità sia come quantità di lavoro svolto. Mi meraviglia che nella relazione, ed anche nell'intervento del sottosegretario Fassino, non sia stato quantificato il lavoro svolto da tale organismo. Mi sono preso io la briga di farlo ed i risultati sono stati assolutamente deludenti.

Con riferimento poi agli emolumenti previsti per ciascun componente – trenta milioni moltiplicati per dieci ed aumentati di tre per il Presidente – la cifra risulta assolutamente sproporzionata rispetto ai risultati conseguiti.

Auspico quindi che il Governo, attraverso il sottosegretario Serri, si attivi affinché sia promossa una verifica di questa situazione; invito altresì il Sottosegretario a proporre una verifica *in itinere* di quanto questa Commissione produrrà con i soldi pubblici in rapporto al contenzioso. Quest'ultimo peraltro è stato spesso creato ad arte durante la politica di cooperazione degli anni scorsi per poter attribuire competenze, prebende e quant'altro ai tecnici incaricati di dirimerlo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dirò subito che la preoccupazione espressa dal senatore Provera è più che legittima, tant'è che è stata anche mia. Mi sono infatti preoccupato di informarmi circa lo stato del contenzioso e su cosa sia necessario fare. Ovviamente il senatore Provera non ha avuto modo di valutare tutto il lavoro compiuto per preparare le conclusioni del contenzioso arretrato. Non esprimerò un giudizio sul modo in cui esso è sorto, e al riguardo prendo atto di quanto il senatore Provera ha affermato; so tuttavia come si sta affrontando ora. Si sta cercando di ridurlo al minimo ed il lavoro che sta svolgendo la Commissione preposta è ben fatto. Mi auguro quindi che entro quest'anno il contenzioso, se non esaurito, venga largamente ridotto, al punto tale da non giustificare più l'esistenza di un simile organismo. Mi auguro altresì che giungano a conclusione nei prossimi mesi una serie di altre questioni che la Commissione ha istruito, anche con una certa efficacia.

GAWRONSKI. Vorrei avanzare una richiesta al collega Provera: che ci fornisca dati precisi circa il lavoro di questa Commissione che egli ha affermato essere – come dimostrato da una rilevazione eseguita dalla sua segreteria – inadeguato, data l'eseguità dei casi risolti fino allo scorso anno. Al riguardo, vorrei una risposta anche dal Sottosegretario.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si impegna a fornire prossimamente dati più aggiornati.

PROVERA. Ribadisco che la Commissione per il contenzioso, nata nel 1993, non ha prodotto, anche sotto il profilo quantitativo, quanto ci si sarebbe aspettato essendo stata creata appositamente a tal fine. Il lavoro svolto di anno in anno lo si può trovare soddisfacente o meno: personalmente lo considero insoddisfacente. La mia valutazione comunque si ferma allo scorso anno, dal momento che su quest'ultimo anno non posso esprimere un giudizio preciso; tuttavia la valutazione del percorso storico di questa Commissione non può che essere negativa.

Quanto poi alla nascita del contenzioso, non è questa la sede per una discussione in proposito, anche se sarebbe interessante approfondire tale aspetto.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 2.

(Provvidenze per i profughi)

1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 600 milioni di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

È approvato.

Art. 3.

(Servizio sociale internazionale)

1. Per consentire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2000, degli interventi dell'associazione «Servizio sociale internazionale» Sezione italiana, con sede in Roma, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo annuo di lire 3.000 milioni per il triennio 1998-1999-2000, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Art. 4.

(Interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui all'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 19 del 1991, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare, tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socio-economico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia» e sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena – di cui al comma 1 – e di lire 8.000 milioni per quello a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge citata».

4.1

IL RELATORE

All'emendamento 4.1, sostituire le parole: «8.000 milioni a favore della minoranza slovena» con le altre: «8.670 milioni a favore della minoranza slovena».

4.1/1

RUSSO SPENA

All'emendamento 4.1, sostituire le parole da: «a tale scopo» fino a «minoranza slovena» con le seguenti: «a tale scopo è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di 8.000 milioni e di 8.670 milioni per gli anni 1999 e 2000 per lo stanziamento a favore della minoranza slovena».

4.1/2

RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «tra il Ministero degli affari esteri» aggiungere le altre: «, l'Unione italiana».

4.2

IL RELATORE

All'emendamento 4.2, dopo le parole «dell'Unione italiana» aggiungere le altre: «e della C.A.N. (Comunità Autogestita della Nazionale italiana in Slovenia)».

4.2/1

RUSSO SPENA

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 4.1/1, 4.1/2 e 4.2/1.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 11.950 milioni per l'anno 1998, e di lire 11.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998, e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando – quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000 – l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Conservazione somme in bilancio)

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

JACCHIA. Signor Presidente, l'articolo 6 menziona gli stanziamenti relativi alla legge n. 579 del 4 ottobre 1994. Si tratta di una legge di esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per lo smantellamento delle armi nucleari, stipulato a Roma il 1° dicembre 1993 e promulgato con decreto del Presidente della Repubblica il 4 ottobre 1994.

La citata legge ha affidato all'ENEA la realizzazione di impegni importanti. L'articolo 3 dell'accordo valuta l'onere derivante dall'attuazione degli impegni contratti in 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. È importante conoscere le ragioni per cui le somme stanziare non sono state utilizzate, oppure sapere se siano state assunte iniziative che non sono state comunicate. Malgrado gli intensi sforzi dei nostri uffici, non è stato trovato alcun documento che menzioni il motivo per cui queste somme non sono impegnate per ben cinque anni. Chiedo informazioni al sottosegretario Serri, sottolineando che la questione dello smantellamento delle armi nucleari ha un rilievo diverso rispetto all'accordo di cooperazione cinematografica con Cuba.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi sento obbligato a rispondere alla domanda del senatore Jacchia: tuttavia, non essendo delegato a seguire direttamente questa materia, non sono in grado in questo momento di fornire dati precisi. Mi impegno a fornire chiarimenti in una prossima occasione. Sono sorpreso dei rilievi del senatore Jacchia, sapendo con certezza che abbiamo ospitato una delegazione russa e che una missione italiana si è recata nella Federazione russa proprio per discutere la questione relativa allo smantellamento delle armi nucleari.

JACCHIA. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro degli affari esteri, propone di riportare in bilancio somme di entità rilevante; nel testo della relazione tecnica di accompagnamento è scritto testualmente che per una serie di difficoltà, dovute a fattori di natura internazionale o amministrativa, l'applicazione delle leggi n. 212 del 1992, n.388 del 1993 e n. 579 del 1994 ha subito gravi ritardi. Una giustificazione di questo genere è inaccettabile: gli stanziamenti non impegnati sono in ultima analisi i soldi dei contribuenti.

ANDREOTTI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta di informazioni avanzata dal senatore Jacchia. Osservo che lo smantellamento delle armi nucleari non può essere oggetto di un accordo bilaterale riguardante soltanto la Federazione russa e l'Italia: non è concepibile che il nostro paese si faccia carico, con le appostazioni indicate, di tale onere. È molto probabile che si tratti di un programma concordato più ampio ed è plausibile che da ciò derivino le difficoltà di natura internazionale che hanno provocato ritardi di applicazione. Probabilmente la norma di cui all'articolo 6 è necessaria per impedire la decadenza della disponibilità di somme già iscritte, ma è giusto avere in proposito le necessarie informazioni.

JACCHIA. Vorrei far notare al senatore Andreotti che il testo della legge n. 579 e dell'accordo cui dà esecuzione menziona espressamente attività specifiche di competenza dell'ENEA – ad esempio il monitoraggio dell'ambiente fisico – che non richiedono certamente accordi multilaterali.

ANDREOTTI. Ribadisco che è impensabile che il nostro paese si carichi dell'onere dello smantellamento di un arsenale nucleare.

JACCHIA. Nessuno può sognare una cosa del genere, nè l'accordo sottoscritto lo prevede. Noi dobbiamo fornire gli strumenti per il monitoraggio, cioè per permettere a chi smantella l'impianto di non farsi ammazzare dalle radiazioni. In questo campo la scienza e la tecnica italiana sono all'avanguardia.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Intervengo per sottolineare il seguente aspetto: l'articolo 6 prevede la conservazione di somme stanziata che non sono state impegnate. Se così fosse, non potremmo procedere senza avere le indispensabili informazioni da parte del Governo. Si tratta esclusivamente di conservare in bilancio fondi comunque utili, che diversamente uscirebbero dalla disponibilità del Ministero degli esteri. Ricordo a tale proposito che la Commissione si lamenta spesso della scarsità dei fondi del Ministero. Ritengo pertanto che sia possibile procedere alla votazione della normativa recata dall'articolo 6. Chiediamo comunque al Governo, nella persona del sottosegretario Serri, di rispettare la parola data e di riferire alla Commissione sulle ragioni per le quali gli stanziamenti previsti non sono stati utilizzati.

JACCHIA. Signor Presidente, mi consenta un'ultima osservazione relativa al fatto che in questo modo non si punisce mai nessuno. È stato affidato per cinque anni un incarico all'ENEA, dove lavorano centinaia di funzionari ben pagati. Poichè mi intendo di questa materia, so che sono compiti che l'ENEA può eseguire senza ricorrere ai funzionari del Ministero degli affari esteri. Mi sembra che la misura minima per sanzionare l'inadempienza consista nel privare l'ENEA di questi fondi.

PROVERA. Signor Presidente, occorre considerare non soltanto che si tratta di conservare somme iscritte in bilancio, ma anche che queste somme se non sono utilizzate subiscono un deprezzamento: la possibilità di realizzare concretamente gli obiettivi in relazione ai quali sono state stanziare diminuisce pertanto di anno in anno. Con riferimento all'osservazione del collega Jacchia, è importante che il Governo assuma l'impegno di effettuare una verifica: un comportamento che rechi un danno allo Stato deve essere quantomeno corretto, se non punito.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Rispondo al senatore Jacchia che la 3^a Commissione può essere accusata di tutto salvo che di non punire chi di dovere. Siamo piuttosto attenti da questo punto di vista.

JACCHIA. Signor Presidente, la mia accusa non è rivolta alla Commissione.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Rispetto al nostro comportamento operativo, se fossimo lassisti, avremmo il problema di correggere la nostra immagine. Credo che la verbalizzazione dei nostri lavori in questa sede costituisca una «punizione» sufficiente. Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Provera, che sono però attenuate dal fatto che il Governo è riuscito ad arrestare il processo inflattivo. Ribadisco l'opportunità che le somme di denaro menzionate dall'articolo 6 restino nelle disponibilità del Ministero degli affari esteri.

Pertanto proporrei alla Commissione di esprimersi con un voto sull'articolo 6, fermo restando questo richiamo rispetto al quale mi sento anche io parzialmente colpevole, diciamo, come relatore sostituito, perchè avrei dovuto prevenire questa obiezione che è doveroso sollevare.

Metto dunque ai voti l'articolo 6.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del de-

creto-legge 3 novembre 1997, n. 380 recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993».

6.0.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

